

“INTESA DI FILIERA PER IL SETTORE SUINICOLO ”

Premesso che:

- la normativa europea (Reg. 1234/2007/CE) impone agli impianti di macellazione l'obbligo di determinare il peso freddo delle carcasse suine e la loro percentuale in carne magra seguendo precise indicazioni;
- le stesse norme comunitarie consentono allo Stato membro alcune scelte operative (presentazione della carcassa differente);
- le modalità di macellazione in Italia sono molto diversificate e tra gli operatori è necessario trovare un'intesa per definire in maniera precisa e univoca le condizioni di definizione del peso morto e di presentazione della carcassa, tali da offrire reciproche garanzie.

Tenuto conto inoltre che è necessario proseguire nel miglioramento del sistema di classificazione delle carcasse, attraverso un percorso condiviso;

Considerata la presenza di allevamenti e di stabilimenti di macellazione nel bacino padano, tale da rappresentare una quota ampiamente significativa del settore;

Considerata inoltre la disponibilità dei risultati delle ricerche, svolte in particolare da CRPA, e delle informazioni raccolte su questi temi, patrimonio comune degli operatori del settore;

La presente intesa è stata elaborata col contributo e tenendo conto delle considerazioni svolte dalla gran parte delle Organizzazioni economiche, tecniche e sindacali riunitesi a Reggio Emilia in data 19 aprile 2013, nonché del percorso individuato in accordo col Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali in proposito;

GLI ASSESSORI ALL'AGRICOLTURA DELLE REGIONI EMILIA-ROMAGNA, LOMBARDIA, PIEMONTE E VENETO PROPONGONO ALLE ORGANIZZAZIONI DEL SETTORE LA SEGUENTE INTESA DI FILIERA

DEFINIZIONE DI PESO MORTO DI RIFERIMENTO

Fatta salva la definizione di carcassa del Reg. 1234/2007/CE (il corpo di un suino macellato, dissanguato e svuotato, intero o diviso a metà) e la sua presentazione (senza la lingua, le setole, le unghie, gli organi genitali, la sugna, i rognoni e il diaframma), il peso morto caldo di riferimento è quello determinato da una carcassa suina con sugna e con il diaframma residuo dalla eviscerazione (di fatto una carcassa alla pesa senza reni con testa ed eviscerata).

In tal modo il peso morto caldo corrisponde ad un peso reale senza significative modifiche determinate da coefficienti di trasformazione.

E' tuttavia obbligatorio determinare il peso morto freddo, che si ottiene applicando al peso morto caldo senza reni il coefficiente del 2%, per calo di raffreddamento e perdita liquidi, ma entro 45 minuti dalla giugulazione (Reg. CE n. 1249/2008 art. 22, comma 2°).

Questo peso rappresenta il peso morto freddo da considerare ai fini dell'applicazione dell'equazione di stima della carne magra e per un'eventuale quotazione del suino a peso morto.

MIGLIORAMENTO DELL'APPLICAZIONE DEL SISTEMA DI CLASSIFICAZIONE DELLE CARCASSE

I firmatari si impegnano a sviluppare un percorso e a definire, al primo incontro da farsi entro 60 giorni dalla firma del presente accordo, il crono programma per la sua realizzazione, basato su:

- 1) periodici incontri del Tavolo interregionale, che veda il coinvolgimento delle componenti firmatarie della presente intesa, oltre che un opportuno supporto tecnico-scientifico da parte di CREFIS e CRPA, per:
 - analizzare ed elaborare i dati di classificazione già raccolti,
 - mettere a punto la necessaria documentazione per le richieste alla Commissione Europea per nuovi strumenti di classificazione,
 - verificare i risultati del controllo e della vigilanza,
 - operare per l'introduzione di ulteriori meccanismi che garantiscano oggettività di giudizio, quali l'impiego della "scatola nera" sia relativamente alla classificazione, sia in relazione all'acquisizione del peso della carcassa;
 - definire la diffusione dei dati raccolti nel portale www.impresa.gov, in particolare prevedendo che tutte le informazioni relative alla classificazione siano rese disponibili all'allevatore per singola carcassa,
 - attivare un ampliamento ed uno sviluppo, sia operativo che di sostegno finanziario, della ricerca fino ad ora realizzata per la corretta individuazione delle procedure e formule per garantire l'oggettività di giudizio
 - orientare le attività successive, tra cui:
- 2) informazione sulla prevista attività di vigilanza da parte del Ministero e delle Regioni coinvolte e sui relativi esiti,
- 3) sviluppo, al termine della realizzazione dei punti precedenti, di una simulazione applicativa attraverso la definizione di modelli contrattuali (contratti tipo) all'interno di un contratto quadro che valorizzino le informazioni di peso morto e di classificazione.

Le Regioni Emilia-Romagna, Lombardia, Piemonte e Veneto dichiarano il loro impegno nel sostegno della filiera suinicola verso il miglioramento della qualità del prodotto e della sua valorizzazione, attraverso modelli di relazione economica che garantiscano maggior

trasparenza del sistema e garanzia di un'equa ripartizione del valore tra i soggetti della filiera.

Le Regioni Emilia-Romagna, Lombardia, Piemonte e Veneto trasmetteranno alla Conferenza delle Regioni e al Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali la presente intesa, proponendone la condivisione nazionale.

I firmatari sottoscrivono la presente Intesa alla presenza degli Assessori regionali all'agricoltura Tiberio Rabboni, Gianni Fava, Claudio Sacchetto e Franco Manzato

Mantova 8 luglio 2013